



IFRS UPDATE

2 | 2023

LO IASB PUBBLICA LE MODIFICHE A IAS 7 &
IFRS 7 - *SUPPLIER FINANCE ARRANGEMENTS*
(*Reverse factoring*)

PREMESSA

Il 25 Maggio 2023, lo IASB ha pubblicato [Supplier Finance Arrangements](#), che modifica IAS 7 *Rendiconto finanziario* e IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* (le Modifiche).

Tali Modifiche sono intervenute come risultato di una richiesta ricevuta dall'IFRIC relativamente ai requisiti di presentazione di passività e relativi flussi finanziari derivanti da accordi di finanziamento della catena di approvvigionamento (nel seguito "supplier finance arrangements" o "reverse factoring") e relative informazioni integrative. Nel dicembre 2020, l'IFRIC aveva pubblicato una Agenda Decision [Supply Chain Financing Arrangements—Reverse Factoring](#) che rispondeva a tale richiesta sulla base delle disposizioni degli IFRS vigenti all'epoca.

Durante questo processo, i vari stakeholders hanno indicato limitazioni dei requisiti allora esistenti per rispondere alle importanti esigenze di informazione degli utilizzatori per comprendere gli effetti dei reverse factoring sul bilancio di un'entità e per confrontare un'entità con un'altra. In risposta a questo feedback, lo IASB ha adottato un progetto di modifica limitata dei principi, che ha portato alle Modifiche.

STATO
modifica finale

DATA DI EFFICACIA
1 gennaio 2024

IMPATTO CONTABILE
Le entità saranno tenute a fornire alcune informazioni specifiche (qualitative e quantitative) relative ai supplier finance arrangements. Le Modifiche forniscono anche orientamenti sulle caratteristiche dei supplier finance arrangements.

QUALI ERANO I REQUISITI PRIMA DELLE MODIFICHE?

Prima delle Modifiche, né lo IAS 7 né l'IFRS 7 prevedevano obblighi informativi specifici per i reverse factoring.

Requisiti dello IFRS 7

L'IFRIC, nella sua Agenda Decision, ha evidenziato che IFRS 7 richiede all'entità di fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti da strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta. L'IFRIC ha osservato che i reverse factoring spesso danno luogo ad un rischio di liquidità a causa della concentrazione di una parte delle sue passività con un istituto finanziario. L'IFRIC ha inoltre osservato che l'entità può diventare dipendente da termini di pagamento estesi o i suoi fornitori possono abituarsi a termini di pagamento anticipato. Se l'ente finanziario dovesse revocare l'accordo, ciò potrebbe influire sulla capacità dell'entità di estinguere le passività alla scadenza.

Come evidenziato dall'IFRIC, IFRS 7.33-35 richiede all'entità di fornire informazioni integrative sulle proprie esposizioni al rischio derivanti da strumenti finanziari, compreso il rischio di liquidità. IFRS 7.39 e IFRS 7.B11F specificano ulteriori requisiti e fattori che l'entità potrebbe prendere in considerazione per fornire informazioni integrative sul rischio di liquidità.

Requisiti dello IAS 7

L'IFRIC ha osservato che lo IAS 7.44A richiede all'entità di fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni delle passività derivanti dalle attività di finanziamento, comprese sia le variazioni derivanti dai flussi finanziari che le variazioni non monetarie. L'IFRIC ha osservato che tale informativa è richiesta per le passività che fanno parte di un accordo di reverse factoring se i flussi finanziari per tali passività erano, o i flussi finanziari futuri saranno, classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento.

Poiché non vi erano disposizioni informative specifiche nei principi contabili IFRS relative ai supplier finance arrangements, l'IFRIC ha evidenziato che un'entità può decidere se fornire informazioni integrative aggiuntive nelle note in merito all'effetto degli accordi di reverse factoring sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati finanziari e sui flussi finanziari.

L'IFRIC ha inoltre osservato che in conformità allo IAS 1 *Presentation of Financial Statements* (IAS 1.122), l'entità sarebbe tenuta a indicare le decisioni assunte durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio. L'IFRIC ha anche osservato che, come richiesto da IAS 1.112, un'entità dovrebbe fornire informazioni sugli accordi di

reverse factoring nel suo bilancio nella misura in cui tali informazioni sono rilevanti per la comprensione di uno qualsiasi di tali bilanci.

QUALE FEEDBACK DA PARTE DEGLI STAKEHOLDER?

Lo IASB ha ricevuto feedback dagli stakeholder che ha evidenziato l'importanza delle informazioni sugli accordi di supplier finance per il processo decisionale degli investitori. Gli investitori hanno bisogno di informazioni che li aiutino a valutare l'effetto di tali accordi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui flussi finanziari dell'entità e a confrontare tali effetti tra le entità. In particolare, gli investitori vogliono valutare in che misura il capitale circolante e la liquidità dell'entità sono legati all'esistenza di tali accordi cioè l'effetto del supplier finance arrangement sulla gestione del capitale circolante dell'entità e l'effetto che avrebbe la revoca dell'accordo sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

Il feedback ricevuto dallo IASB ha indicato che l'applicazione dei requisiti degli IFRS prima delle Modifiche in relazione agli accordi di supplier finance era insufficiente a rispondere alle esigenze di informazione degli investitori.


LE MODIFICHE

In risposta al feedback ricevuto, le Modifiche introducono alcuni specifici requisiti di informativa per gli accordi di supplier finance. Le Modifiche forniscono inoltre una guida sulle caratteristiche di tali accordi.

Caratteristiche del reverse factoring

Il nuovo paragrafo 44G aggiunto nello IAS 7 spiega le caratteristiche di tali accordi.

Il diagramma seguente descrive un tipico accordo di finanziamento dei fornitori (denominato anche finanziamento della catena di approvvigionamento, finanziamento dei debiti o accordi di reverse factoring):



In un supplier finance arrangement, l'istituto finanziario paga gli importi dovuti dall'entità ai suoi fornitori e l'entità paga il finanziatore, secondo i termini e le condizioni dell'accordo, alla stessa data o a una data successiva al pagamento dei fornitori.

Di conseguenza, questi accordi forniscono all'entità termini di pagamento estesi o ai fornitori dell'entità termini di pagamento anticipato, rispetto alla relativa data di scadenza del pagamento della fattura.

Le Modifiche chiariscono inoltre che questi di seguito non sono supplier finance arrangements:

- Disposizioni che costituiscono unicamente strumenti di attenuazione del rischio di credito per l'entità, quali garanzie finanziarie, comprese lettere di credito utilizzate come garanzie; e
- Strumenti utilizzati dall'entità per regolare direttamente con un fornitore gli importi dovuti come le carte di credito.

Requisiti di informativa

A. Requisiti di informative dello IAS 7

L'obiettivo dell'informativa cui si riferisce la modifica allo IAS 7 è quello di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti degli accordi di supplier finance sulle passività e sui flussi finanziari dell'entità e sull'esposizione dell'entità al rischio di liquidità.

Per raggiungere questo obiettivo, un'entità deve descrivere quanto segue:

- Termini e condizioni dell'accordo.
- All'inizio ed alla fine dell'esercizio:
 - (i) i valori contabili delle passività finanziarie dei fornitori e le voci delle passività finanziarie in cui sono presentate.
 - (ii) non monetarie nei valori contabili delle passività del supplier finance arrangement, ad essi valori contabili e le relative voci delle passività finanziarie di cui al punto (i) per le quali i fornitori hanno già ricevuto il pagamento dagli istituti di credito.
 - (iii) l'intervallo delle scadenze di pagamento sia per le passività finanziarie indicate sotto (i) che per i debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di supplier finance. Se gli intervalli di scadenze di pagamento sono ampi, sono necessarie informazioni esplicative su tali intervalli o intervalli aggiuntivi (ad esempio intervalli stratificati).
- il tipo e l'effetto delle variazioni, ad esempio l'effetto delle aggregazioni aziendali, delle differenze di cambio o di altre operazioni che non richiedono l'uso di disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

Tali obblighi informativi informano gli utilizzatori dei bilanci dell'esistenza di supplier finance arrangements e ne spiegano la natura.

Gli utilizzatori possono valutare la grandezza degli accordi di supplier finance dell'entità e il loro effetto sui flussi di cassa operativi e finanziari. L'informativa consente inoltre agli utenti di comprendere l'effetto degli accordi di supplier finance sull'esposizione dell'entità al rischio di liquidità e su come l'entità potrebbe essere influenzata se gli accordi non fossero più a sua disposizione.

Le informazioni di cui sopra devono essere fornite in forma aggregata. Per gli accordi che hanno termini e condizioni diverse, è richiesta una informativa separata di termini e condizioni.

B. Requisiti di informativa dello IFRS 7

La guida applicativa dello IFRS 7 (IFRS 7.B11F) fornisce degli esempi di fattori che l'entità può considerare nel predisporre l'informativa sul rischio di liquidità. Le Modifiche hanno integrato gli accordi di supplier finance come fattore aggiuntivo rilevante per il rischio di liquidità.

La guida all'IFRS 7 è stata modificata per aggiungere gli accordi di supplier finance come fattore che può causare la concentrazione del rischio di liquidità.

DATA DI EFFICACIA E TRANSIZIONE

Le Modifiche sono efficaci per i periodi di riferimento annuali che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data, con l'autorizzazione di applicazione anticipata.

Nell'ambito dei sollievi in fase di transizione, le Modifiche forniscono esenzioni da alcune informazioni integrative (le date illustrative fornite di seguito presuppongono che l'entità predisponga il bilancio annuale con chiusura a fine anno e un bilancio intermedio al 30 giugno pubblicato in conformità con IAS 34. Si presuppone che l'entità applichi le Modifiche agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 ovvero le Modifiche non sono applicate in anticipo):

Reporting period	Informativa non richiesta ed esempi
Per gli esercizi presentati prima dell'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le Modifiche.	<p>Informazioni comparative.</p> <p>Nel bilancio annuale dell'entità al 31 dicembre 2024, non sono richieste informazioni integrative per l'esercizio comparativo al 31 dicembre 2023.</p>
Come all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali Modifiche.	<ul style="list-style-type: none"> • i valori contabili e le relative voci delle passività finanziarie per le quali i fornitori hanno già ricevuto il pagamento dagli istituti di credito. • l'intervallo delle scadenze di pagamento per passività finanziarie dei fornitori e debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di supplier finance. <p>La presente informativa non è obbligatoria per l'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le Modifiche (es. 1 gennaio 2024).</p>
Per ciascun periodo infrannuale presentato nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali Modifiche.	<p>Le informazioni altrimenti richieste per essere divulgate dalle Modifiche.</p> <p>Pertanto, l'entità non è tenuta a fornire alcuna delle informazioni altrimenti richieste dalle Modifiche nel bilancio intermedio per il semestre chiuso al 30 giugno 2024.</p> <p>Tuttavia, va osservato che quando l'entità redige il proprio bilancio intermedio per il semestre chiuso il 30 giugno 2025, dovrà fornire le informazioni richieste dalle Modifiche per il periodo comparativo cioè il 30 giugno 2024.</p>

Contatti:

BDO Italia S.p.A.

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

www.bdo.it



Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

BDO Italia S.p.A. società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee.
All rights reserved.

Tradotto in italiano e pubblicato da:

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 07/2023 BDO (Italia) – IFRS UPDATE - Tutti i diritti riservati.